

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini.**

*La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso.*

*Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine lungo, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata"-, qualora l'improcedibilità del primo gravame non sia stata ancora dichiarata ex art. 358 c.p.c., in base al quale "l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge".*

**Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 29.10.2013**

*...omissis...*

L'appello, proposto con l'atto di citazione notificato in data 7/6/11 per l'udienza del 24/10/11 e non iscritto a ruolo, è improcedibile ex art. 348 c.p.c., mentre l'appello, proposto con l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 8/2/12 per l'udienza del 21/5/12, è inammissibile per tardiva proposizione.

In primo luogo -si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio ed in concreto posta all'udienza del 6/11/12, rendendo così irrilevante la questione della tempestività o meno della costituzione dell'appellato in relazione al combinato disposto degli artt. 347 e 166 c.p.c. e 70 bis disp. att. c.p.c.- deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, proposto con l'atto di citazione notificato in data 7/6/11 per l'udienza del 24/10/11 e pacificamente non iscritto a ruolo, come risulta dallo stesso atto di appello in riassunzione.

Orbene, premesso che, in ordine alle forme ed ai termini della costituzione in appello, l'art. 347, 1 comma, c.p.c., prevede che "la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale" e che pertanto la costituzione dell'appellante deve avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c., è conseguenziale che l'appellante deve costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito del fascicolo in Cancelleria, contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata (art. 347, 2 comma, c.p.c.), i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado.

Inoltre è previsto che l'appellante deve procedere all'iscrizione della causa a ruolo, con deposito in Cancelleria della nota di iscrizione a ruolo (art. 71 disp. att. c.p.c.).

Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'appello, proposto con l'atto di citazione notificato in data 7/6/11 per l'udienza del 24/10/11, deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., in forza del quale è previsto che "l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini"; infatti risulta per tabulas e comunque ammesso dalla stessa parte appellante che con il primo atto di citazione, notificato in data 7/6/11, l'odierno appellante aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 106/11, depositata in data 12/1/11; che l'appellante non aveva provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c., e che l'appellante ha quindi proceduto a notificare un "atto di appello in riassunzione" in data 8/2/12.

**Nel vigore dell'attuale quadro normativo si deve ritenere che la mancata costituzione dell'appellante dà luogo irrimediabilmente alla improcedibilità dell'appello, dovendosi sul punto condividere l'orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 L. n. 353 del 1990, la mancata costituzione dell'appellante, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. (richiamato dall'art. 347 c.p.c.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e, quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno (in passato) dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2,**

dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Invero - sempre secondo tale orientamento, ormai consolidato - il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c, in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 c.p.c.- che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (cfr. Cass. 12724/12; Cass. 10864/11: "L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli"; Cass. 1322/06; Cass. 11594/05; Cass. 6782/04; Cass. 11423/03; Cass. 463/02).

A questo punto va osservato che l'improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., per omessa costituzione in giudizio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione dell'atto d'appello, preclusiva della riassunzione entro l'anno o attualmente tre mesi (cfr. Cass. 995/10; Cass. 19947/08; Cass. 1322/06), non impedisce la riproposizione ex novo di altro atto d'appello - beninteso nel rispetto del termine breve decorrente dalla previa notifica della sentenza o, in mancanza, della stessa notifica del primo atto d'appello, non iscritto a ruolo (cfr. Cass. 22957/10: "La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un'altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore

**notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata")-, qualora l'improcedibilità del primo gravame non sia stata ancora dichiarata ex art. 358 c.p.c., in base al quale "l'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge".**

**Il concorso apparente di norme (artt. 348 e 358 cod. proc. civ.) deve essere risolto sulla base del principio di specialità, in funzione dell'elemento di fatto che differenzia le due fattispecie, ossia la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nel rispetto del termine breve (art. 325 e 326 cod. proc. civ.) e anteriormente all'accertamento dell'inammissibilità o improcedibilità del primo gravame.**

Nel caso di specie, risultando per tabulas che l'appello è stato riproposto con l'atto di citazione 'in riassunzione', notificato in data 8/2/12, e che detta notificazione è avvenuta oltre il termine (breve) decorrente dalla stessa notifica del primo atto d'appello, è conseguenziale che, risultato improcedibile il 'primo' appello ex art. 348 c.p.c., è inammissibile (per tardività) il successivo appello proposto con l'atto di citazione 'in riassunzione'.

Si giunge a tale conclusione sulla base della corretta applicazione del c.d. "principio della consumazione dell'impugnazione" che invero, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, opera soltanto dopo che sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello; quindi fino a quando non sia intervenuta una tale declaratoria, la pura e semplice pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione dell'impugnazione o la proposizione di una seconda impugnazione di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima.

Va peraltro ribadito che, se è vero che il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, è anche altrettanto vero che la seconda impugnazione deve risultare tempestiva e che la tempestività deve valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo infatti la stessa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr. Cass. 9058/10; Cass. 15082/06; Cass. 835/06).

Nel caso concreto osserva il Giudice che il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione del secondo appello decorreva dalla data della notificazione della prima impugnazione, avvenuta in data 7/6/11, mentre il secondo appello (in riassunzione) è stato notificato soltanto in data 8/2/12 e, dunque, tardivamente.

E' poi pacifico, secondo la citata giurisprudenza di legittimità, che l'inammissibilità della seconda impugnazione può essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio e che non ha alcun effetto sanante la costituzione dell'appellato, atteso che la tardività dell'appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Alla luce delle risultanze di causa, deve pertanto essere dichiarata

l'improcedibilità , ex art. 348 c.c., dell'appello, proposto con atto di citazione notificato il 7/6/11, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 106/11, depositata in data 12/1/11, mentre deve essere dichiarata l'inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'appello proposto, avverso la medesima sentenza, con l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 8/2/12.

Risulta pertanto assorbita ogni altra questione di fatto e di diritto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n. 140, entrato in vigore 23/8/12, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27; infatti, a norma dell'art. 41 del citato D.M., le disposizioni ivi contenute devono essere applicate quando la liquidazione venga operata dal giudice in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nel primo scaglione, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (1.050,00 Euro).

p.q.m.

- dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto con l'atto di citazione notificato il 7/6/11 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 106/11, depositata in data 12/1/11;

- dichiara l'inammissibilità, per tardiva proposizione, dell'appello proposto, avverso la medesima sentenza, con l'atto di citazione in riassunzione notificato in data 8/2/12;

- condanna l'appellante D. [REDACTED], in favore dell'appellato C. [REDACTED] delle spese di lite che liquida in 1.050,00 Euro, per compensi professionali, oltre CP ed Iva come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2013.